



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 120 del 09/11/2017

Proposta n. 2017/1348

OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI RIVERGARO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29.6.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA VICE PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Rivergaro ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica al quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla riforma urbanistica operata con la L.R. n. 20/2000 (modificata con leggi regionali n. 6/2009 e n. 15/2013) e al nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in vigore dal 2010, attraverso la contemporanea elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) con contenuti di pianificazione operativa, adottando i suddetti strumenti rispettivamente con atti di Consiglio comunale n. 27 e 28 del 29.6.2016;
- il RUE è stato trasmesso, unitamente al PSC, con nota comunale n. 6622 del 20.8.2016, registrata al prot. prov.le n. 23920 del 31.8.2016;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Rivergaro alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 26194 del 27.9.2016;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 5445 del 6.7.2017, n. 6096 del 28.7.2017 e n. 7410 del 15.9.2017 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 16456 del 10.7.2017, n. 18104 del 28.7.2017 e n.22270 del 15.9.2017), mentre i pareri sono pervenuti in parte direttamente dalle Autorità coinvolte e in parte in allegato alle citate note comunali;

Dato atto che:

- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, all'interno dell'articolato normativo, specifica ulteriormente il ruolo del RUE;

- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato inoltre atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità, che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009), le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla citata Direttiva e alla normativa di recepimento;
- a tal fine il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come successivamente modificato, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- ai sensi dell'art. 5, c. 7, lett. b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- nel caso di specie, il RUE assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione e pertanto deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, secondo le fasi procedurali disciplinate dal citato art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- gli atti comunali con i quali il Regolamento con contenuti di pianificazione operativa viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Dato altresì atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che *"Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica."*;

- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Acquisiti pertanto agli atti i pareri e le valutazioni da parte delle seguenti Autorità:

- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (Sezione provinciale di Piacenza), nota n. 12889 del 21.11.2016 (registrata al prot. prov.le n. 30665 del 21.11.2016);
- Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza (Dipartimento di sanità pubblica - U.O. Igiene pubblica), nota n. 77262 del 23.11.2016 (registrata al prot. prov.le n. 31006 del 23.11.2016);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 11688 del 30.11.2016 (registrata al prot. prov.le n. 31678 del 30.11.2016);
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 7892 del 7.12.2016 (registrata al prot. prov.le n. 32585 del 7.12.2016);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, nota n. 3954 del 4.11.2016 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 5445/2017);
- IRETI SpA, nota n. 19260 del 2.12.2016 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 5445/2017);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, determinazione n. 309 del 7.4.2017 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 5445/2017);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti Po, nota n. 37243 del 25.8.2017 (registrata al prot. prov.le n. 20610 del 25.8.2017);

Acquisiti inoltre agli atti:

- la dichiarazione in data 8.6.2017 del competente Responsabile comunale in merito alla insussistenza, sul territorio comunale interessato dal RUE, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- la certificazione in data 8.6.2017 del competente Responsabile comunale inerente l'invio alle Autorità militari della comunicazione dell'adozione del RUE;
- le copie delle osservazioni presentate nella fase di deposito e pubblicazione del Regolamento;
- la Valutazione di incidenza inerente il sito Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia", espressa con determinazione del competente Responsabile comunale n. 245 del 29.5.2017;

Dato atto che in data 15.9.2017 sono pervenute le ultime integrazioni e che da tale data decorre il termine di 60 giorni assegnato alla Provincia per l'adozione del presente atto il quale, quindi, scade il giorno 14.11.2017;

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" ha riguardato solo alcuni contenuti degli elaborati di RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Rivergaro, elaborati RUE adottato CC 28-2016"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa del RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Rivergaro, riserve RUE adottato CC 28-2016"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al RUE del Comune di Rivergaro, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Rivergaro, parere motivato su RUE adottato CC 28-2016"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole condizionato al recepimento delle riserve relative alla tematica;

Dato atto che:

- in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari del RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;
- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000, applicabili al procedimento di approvazione del RUE in argomento in forza delle disposizioni di cui al comma 4 *bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, il Consiglio comunale di Rivergaro decide in merito alle osservazioni presentate e adegua il Regolamento alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
- concluso l'iter di approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del Regolamento approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile lo stesso attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;

- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa del RUE del Comune di Rivergaro, adottata con atto di Consiglio comunale n. 28 del 29.6.2016, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Rivergaro, riserve RUE adottato CC 28-2016"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", parere motivato VAS positivo al RUE del Comune di Rivergaro di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Rivergaro, parere motivato su RUE adottato CC 28-2016"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente al RUE del Comune di Rivergaro di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole condizionato al recepimento delle riserve relative alla tematica;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai soli contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Rivergaro, elaborati RUE adottato CC 28-2016");
5. di dare atto che, in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari del RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un

impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;

6. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Rivergaro;
8. di dare atto che il Consiglio comunale di Rivergaro, a norma del comma 7 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, applicabile al procedimento approvativo del RUE in argomento in forza del comma 4 *bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, decide in merito alle osservazioni presentate, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 6. del presente dispositivo, e adegua il Regolamento alle riserve formulate con il presente provvedimento ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
9. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio del RUE approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità del RUE approvato attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18 *bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
10. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA VICE-PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PATRIZIA CALZA

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1348/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI RIVERGARO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29.6.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 09/11/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 120 del 09/11/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI RIVERGARO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29.6.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 10/11/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Attestazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 120 del 09/11/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI RIVERGARO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29.6.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 10/11/2017 al 25/11/2017

Piacenza li, 27/11/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

Allegato 1 - Rivergaro, elaborati RUE adottato CC 28-2016

ELENCO DEGLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO LO STRUMENTO URBANISTICO OGGETTO DI RISERVE	SCALA
---	--------------

NORME	
DEFINIZIONI	
TAVOLA 1A Ambiti e trasformazioni territoriali	1:5000
TAVOLA 1B Ambiti e trasformazioni territoriali	1:5000
TAVOLA 1C Ambiti e trasformazioni territoriali	1:5000
TAVOLA 2 Sistema insediativo storico-architettonico	1:2000
VST-RA Rapporto Ambientale	
VST-SNT Sintesi non Tecnica	/
SIN Studio di incidenza sul sito SIC-ZPS IT 4010016 "Basso Trebbia"	/
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI	/
TAVOLA 3a.1 Tutela e vincoli di natura ambientale, unità di paesaggio	1:5000
TAVOLA 3a.2 Tutela e vincoli di natura ambientale, unità di paesaggio	1:5000
TAVOLA 3a.3 Tutela e vincoli di natura ambientale, unità di paesaggio	1:5000
TAVOLA 3b.1 Tutela e vincoli delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche, fasce di rispetto	1:5000
TAVOLA 3b.2 Tutela e vincoli delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche, fasce di rispetto	1:5000
TAVOLA 3b.3 Tutela e vincoli delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche, fasce di rispetto	1:5000

Aspetti urbanistici

1. Occorre ridefinire il perimetro del **Territorio urbanizzato** sulla base dell'eventuale accoglimento delle riserve n.37 e 38 al PSC.
2. Al fine di una maggiore chiarezza e comprensibilità degli elaborati di RUE, della completezza della disciplina particolareggiata dei centri/nuclei e tessuti storici e degli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale, e della conformità con il PSC, si evidenzia quanto segue:
 - si modifichi la perimetrazione (o individuazione) delle zone ed elementi appartenenti al sistema insediativo storico, presente sulle Tavole 1a/b/c e 2 di RUE, sulla base dei contenuti della Tav. 2 di PSC, come modificata in riferimento alla riserva n. 41 formulata dalla Provincia relativamente al PSC adottato (Provvedimento del Presidente n.115 del 20.10.2017); anche gli elaborati di RUE, di maggior dettaglio, evidenziano infatti la non correttezza delle perimetrazioni (ad esempio sono perimetrati come CS, complessi non urbani o edifici isolati (con relative pertinenze) di interesse storico architettonico ubicati in territorio rurale, o aree ove non si riscontra la presenza di edifici oggetto di disciplina particolareggiata (si veda ad esempio CS in località Case Buschi – scheda 5 Tav.2). Si evidenzia inoltre, richiamando i contenuti della sopracitata riserva al PSC, che la perimetrazione dei “Tessuti storici” presente sulle Tavole 1 di RUE, può essere mantenuta solo se compresa nel territorio urbanizzato (come definito negli elaborati di PSC modificati in riferimento alla riserva n. 37 di cui al provvedimento della Provincia) e se presenti le caratteristiche di cui all'art. A-7 della L.R.20/2000;
 - Tavole 1a/b/c di RUE:
 - si modifichi la voce di legenda “CS – Centri storici e nuclei storici” in “CS - Centri e nuclei storici di antica formazione”, sostituendo il riferimento all'art. 6.8 di PSC con quello all'articolo all'art.4.1.3 di RUE;
 - si inserisca nella voce di legenda “TS – Tessuti storici” il riferimento all'art.4.1.4 di RUE;
 - si modifichi la voce di legenda “Edifici storici vincolati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs.42/2004” in “Edifici storici soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004”, sostituendo il riferimento all'art.6.5 c.3 di PSC con quello all'articolo all'art.4.1.5 c.2 di RUE;
 - si modifichi la voce di legenda “ES – Pertinenze degli edifici e complessi di interesse testimoniale diffusi nel territorio” in “ES - Edifici e complessi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale”, sostituendo il riferimento all'art.6.9 c.3 di PSC con quello all'articolo all'art.4.1.5 di RUE;
 - si inserisca nella sezione di legenda “Sistema insediativo storico (Capo 4.1)” il riferimento alla disciplina particolareggiata contenuta nella Tav.2 – Sistema insediativo storico;
 - Tav. 2 di RUE:
 - si inserisca nella voce di legenda “TU – Territorio urbanizzato” il riferimento all'art.6.1 delle Norme Tecniche di PSC;
 - si modifichi la voce di legenda “CS – Centri storici e nuclei storici” in “CS - Centri e nuclei storici di antica formazione”;
 - si modifichi la voce di legenda “ES – Edifici e complessi di interesse testimoniale diffusi nel territorio” in “ES - Edifici e complessi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale”;
 - si modifichi la voce di legenda “Edifici storici vincolati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs.42/2004” in “Beni

culturali immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs. 42/2004 – Parte Seconda”, inserendo il riferimento all'art.4.1.5 c.2 di RUE; si richiede tale modifica considerato che sulla Tavola è necessario individuare, ai fini della disciplina, non solo gli edifici, ma anche le relative pertinenze soggette alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004. La Tav. 2 deve quindi essere modificata/aggiornata in riferimento alla perimetrazione dei suddetti beni presente sulla Tavola dei Vincoli di PSC (da recepire anche sulla Tavola dei Vincoli di RUE come evidenziato nella specifica riserva), come modificata in riferimento alla riserva n. 102 formulata dalla Provincia relativamente al PSC adottato. Infine, per agevolare la comprensione dei contenuti della tavola, si modifichi il colore utilizzato per la perimetrazione;

- si modifichi la denominazione della sezione di Legenda “Classificazione” in “Classificazione degli edifici e delle aree pertinenziali”, inserendo il riferimento all'art. 4.1.3 di RUE che contiene la disciplina. Per quanto riguarda le aree pertinenziali, essendo presenti due grafiche differenti per l'individuazione dei medesimi elementi, al fine di non duplicare i contenuti della Tavola, si elimini la sezione di legenda “Tutela degli elementi costitutivi degli edifici”, e si inserisca fra le specifiche voci contenute nella sezione “Classificazione”, la voce “Stradelli e corti di uso comune”. Considerato che sulla Tav. 2 non tutte le aree pertinenziali presenti nei CS o negli ES risultano specificatamente classificate, si modifichi la tavola attribuendo le specifiche classificazioni già individuate in legenda o inserendo una nuova classificazione, oppure si modifichino le Norme Tecniche con una specifica disciplina riferita alle aree pertinenziali che non hanno classificazione;

- per maggior chiarezza dei contenuti di Piano, si modifichi la legenda articolando la classificazione degli edifici in riferimento alle definizioni di cui all'art. A-9 della L.R.20/2000, ossia suddividendo le classi da A1 a A5 in due sottosezioni di legenda riferite agli edifici di interesse storico-architettonico (comma 1 art. A-9) e a quelli di pregio storico-culturale e testimoniale (comma 2 art. A-9);

- premesso che sulla Tav. 2, sono presenti diversi edifici, definiti in legenda come “Edifici non classificati”, ai quali non è stata assegnata alcuna classe d'intervento, si evidenzia che l'attribuzione della categoria di intervento deve essere effettuata per ciascuna unità edilizia presente (come dispongono gli articoli 6.7 e 6.9 di PSC e 4.1.3 e 4.1.5 di RUE), sulla base del valore morfologico e delle caratteristiche rilevate negli elaborati di QC di PSC, delle tutele di cui al D.Lgs. 42/2004, e nel rispetto della disciplina normativa di PSC. Si provveda pertanto ad integrare la disciplina particolareggiata definendo anche per tali fabbricati un'idonea classe di intervento;

- rispetto alla classificazione degli edifici si rileva che l'attribuzione della classe “A6” ad alcuni edifici ubicati nei centri/nuclei storici, ammettendo la ristrutturazione urbanistica (RU) (vd. Art. 4.1.3 di RUE) che comporta trasformazioni rilevanti delle unità edilizie e dei tessuti, non risulta compatibile con le disposizioni di tutela e di conservazione del centro storico, definite dall'art. A-7 della L.R.20/2000 e dall'art.24 comma 5 del PTCP in quanto quest'ultimo ne ammette la possibilità soltanto se coerente “... con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.” Per quanto riguarda gli edifici soggetti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 individuati sulla Tav. 2 si evidenzia che solo per alcuni beni è stata assegnata la classificazione e non sempre correttamente (alcune classi ammettono categorie di intervento non compatibili con le disposizioni/dichiarazioni di tutela di cui al sopracitato Decreto Legislativo). Pertanto in riferimento a quanto sopra esposto si rivalutino le classi attribuite in considerazione delle categorie di intervento ammesse (si valuti ad esempio la “ristrutturazione edilizia”, in riferimento alle disposizioni di cui all'art.25 del PTCP e alla luce delle modifiche recentemente approvate, con L.R. 12/2017 - art. 31, all'Allegato della L.R.15/2013 contenente la definizione degli interventi edilizi, alle quali la disciplina normativa di RUE deve essere conforme);

- risulta opportuno individuare sulla Tav.2 (con apposita simbologia), le unità minime d'intervento che comprendono più unità edilizie in ragione della loro complessità tipologica, al fine di garantire interventi omogenei e rispettosi del tessuto storico;

- si inserisca nella voce di legenda “Tutela degli insediamenti edilizi di interesse testimoniale” il riferimento all'art.4.1.6 delle Norme Tecniche di RUE;
 - al fine di non duplicare i contenuti della Tav.2, agevolandone la lettura, l'individuazione delle tipologie costruttive deve essere effettuata con un'unica modalità grafica. Si integri pertanto la sezione di legenda “Tutela delle tipologie costruttive” in riferimento a tutte le tipologie edilizie relative ai beni di valore storico architettonico, culturale e testimoniale presenti sul territorio, eliminando le voci di legenda da “Architetture civile (palazzi, ville)” a “Architettura votiva e funeraria”; di conseguenza si effettuino le modifiche in cartografia. Si inserisca nella voce di legenda “Tutela delle tipologie costruttive” il riferimento all'art.4.1.6 delle Norme Tecniche di RUE;
 - si eliminino le voci di legenda, con la relativa rappresentazione cartografica, riferite alle “Zone di interesse archeologico” e alla “Struttura centuriata”, in quanto tematiche rappresentate sulla Tavola dei vincoli;
 - in riferimento alla specifica successiva riserva formulata in merito alla “Tavola dei Vincoli”, si provveda ad individuare, sulla Tav.2, i tratti e gli elementi di viabilità storica ricadenti nei centri storici (viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze da individuarsi sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale), integrando la legenda con specifiche voci; si eliminino di conseguenza le voci di legenda, con la relativa rappresentazione cartografica, riferite ai tratti di viabilità storica extraurbana, in quanto già rappresentati sulla Tavola dei vincoli;
- si modifichi la scheda 39 della Tav.2, eliminando la retinatura di colore blu relativa all'area retrostante all'Osteria Bellaria, in quanto non trova riscontro in legenda.
3. Relativamente alla disciplina dei centri/nuclei e tessuti storici e degli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale, contenuta nell'elaborato RUE - Norme Tecniche (Titolo IV, Capo 4.1 - Centri ed insediamenti storici ed edifici tutelati esterni agli insediamenti storici), rammentando che, come la restante parte dell'articolato normativo, deve essere oggetto del processo di revisione previsto dall'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R.15/2013 e approvato con DGR 922/2017, entrato in vigore lo scorso 1 luglio, si evidenzia quanto segue:
- al fine di una più corretta e chiara lettura del RUE, in coerenza al PSC e alla cartografia dello stesso RUE, risulta necessario modificare la disciplina normativa, inserendo le stesse definizioni utilizzate sulle tavole, tenendo conto delle modifiche conseguenti alle presenti riserve provinciali;
 - art. 4.1.1 – Disposizioni generali

Richiamando la riserva n. 41 formulata dalla Provincia relativamente al PSC adottato (tav.2 e art.6.5 comma 2), in riferimento alla quale gli la perimetrazione di “ES - Edifici e complessi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale” deve escludere specifiche destinazioni d'ambito incoerenti con la presenza di una tutela storica, si riveda il comma 1 dell'art.4.1.1; ambiti urbani consolidati, piuttosto estesi, perimetrati come ES evidenziano infatti la presenza di Tessuti storici e non possono essere classificati come elementi emergenti di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale (ES).

Si semplifichi il comma 2 eliminando le parti di testo “individuati e tutelati ai sensi del PSC e recepiti nel RUE”, “individuati e tutelati ai sensi del RUE”, “e nei Sistemi insediativi Storici” ed inserendo il riferimento agli elaborati di RUE contenenti individuazione e classificazione degli edifici. Nel comma 2 è citato erroneamente il Capitolo 4 (al posto del Capitolo 3) dell'Allegato “Definizioni”; le definizioni generali degli interventi, riportate nell'Allegato citato, devono comunque essere verificate alla luce delle modifiche recentemente approvate, con L.R. 12/2017 - art. 31, all'Allegato della L.R.15/2013 contenente la definizione degli interventi edilizi, alle quali la disciplina normativa comunale deve essere conforme; a tal proposito si richiama quanto disposto dalla DGR 922/2017, ossia che al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, il RUE deve limitarsi a richiamare, con apposita formula di rinvio, le definizioni degli interventi edilizi;

- art.4.1.2 – Criteri generali per gli interventi nei centri storici e nuclei storici CS e negli ambiti storici di più recente formazione TS

I commi 2 e 3 dell'art.4.1.2 duplicano i contenuti di cui ai commi 2 e 3 dell'art.6.8 di PSC; si provveda pertanto ad inserire i riferimenti alle Norme di PSC senza riportarne i contenuti.

- art.4.1.3 – CS – Centri storici e nuclei storici di antica formazione

Si coordini il contenuto del comma 2, inerente la classificazione degli edifici, con quanto rappresentato sulla Tav.2, come modificata sulla base della specifica riserva, ossia evidenziando a quali tipologie di edifici (come definite dall'art.A-9 della L.R.20/2000 ed individuate nel Piano) fanno riferimento le diverse classi.

Inoltre, considerato che la classificazione degli edifici è definita sulla Tav.2 di RUE, risulta ridondante inserire nel comma 2, per ogni classe, la specificazione relativa all'individuazione degli edifici.

Al fine di una maggior comprensione del contenuto della norma, si suggerisce di inserire per le diverse classificazioni una descrizione sintetica.

Si inserisca nel testo dedicato alla classe A3 il riferimento all'art.4.1.8.

Si evidenzia che fra le categorie di intervento citate dalla norma (e individuate sulla Tav.2) non è stata inserita la "Demolizione" (senza ricostruzione) a cui si fa invece riferimento nell'art.4.1.8 comma 2.

Si corregga la sigla MA in MO.

Nei punti a), b) e c) si richiamino le definizioni delle categorie di intervento riportate nell'Allegato alla L.R.15/2013/Allegato al RUE "Definizioni", senza riportarne i contenuti. Nel punto d) si inserisca il riferimento all'art.4.1.7. Si riformuli il punto e) in considerazione che sulla Tav.2 sono indicate le categorie di intervento anche per gli immobili soggetti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 ma che per i medesimi (sottoposti a vincolo, sia espresso sia ope legis), devono essere fatte salve le competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui al D.Lgs.42/2004.

Richiamando la riserva relativa alla Tav. 2 in merito alle aree pertinenziali, si integri l'art.4.1.3 con il nuovo comma 3, contenente le disposizioni di cui al punto d) dell'art.4.1.6, opportunamente modificate/integrate in riferimento al contenuto della Tav.2 e alla categoria di intervento "Recupero e risanamento delle aree libere" di cui all'Allegato alla L.R.15/2013 e all'Allegato "Definizioni" di RUE; si evidenzia che le tipologie di aree pertinenziali elencate al punto d) sono differenti da quelle presenti sulla Tav.2.

Infine si evidenzia che le categorie di intervento Rea (Ristrutturazione edilizia con limitazioni) e RU (Ristrutturazione urbanistica), devono essere inserite fra i tipi di intervento indicati nella tabella "Abbreviazioni" contenuta all'interno delle Norme Tecniche di RUE; dalla citata tabella deve essere eliminata la categoria RT (Ripristino tipologico) in quanto la L.R.12/2017 ha soppresso la definizione di "ripristino tipologico";

- art.4.1.4 – TS – Tessuti insediativi storici di più recente formazione

Considerato che gli ambiti di vecchia formazione, rientrano nei tessuti storici, la possibilità di ampliamento del 20% del volume preesistente, ammessa da comma 4 punto 2), presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art. A-7 comma 3 della L.R.20/000 che non ammettono l'aumento delle volumetrie preesistenti; lo stesso art. A-7 al comma 4, per motivi di interesse pubblico ed in ambiti puntualmente determinati, da la possibilità, attraverso il PSC di derogare a tale disposizione. Si riveda pertanto il contenuto del punto 2 del comma 4 in riferimento alla definizione degli ambiti relativi a centri/tessuti storici sulla Tav.2 di PSC (come modificata sulla base della riserva provinciale n. 41 formulata dalla Provincia relativamente al PSC adottato) ed alla possibile individuazione (ai sensi del comma 4 dell'art. A.7) delle parti di tessuto storico urbano prive dei caratteri storico-architettonici, culturali e testimoniali, finalizzata all'eliminazione degli elementi incongrui e del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia.

L'ultimo periodo del comma 4 dell'art.4.1.4 non risulta chiaro ed essendo presente il riferimento alla disciplina del territorio rurale, sembra presupporre un errore di perimetrazione degli ambiti, considerato che oggetto della

norma sono i tessuti storici; risulta pertanto necessario riformulare il testo tenendo comunque in considerazione che gli interventi possibili sono subordinati al rispetto della disciplina dei Centri storici (art. A-7 della L.R.20/2000 e art.24 del PTCP);

- art.4.1.5 – ES – Edifici e complessi di interesse storico-architettonico e testimoniale tutelati dal PSC e/o dal RUE

Si suggerisce di modificare la denominazione dell'articolo in “ES - Edifici e complessi di valore storico architettonico, culturale e testimoniale”.

Si riformulino i comma 1 e 2 in quanto poco chiari, inserendo il riferimento agli elaborati di RUE che individuano gli insediamenti oggetto dell'articolo (Tavole 1a/b/c di RUE e Tav.2; il riferimento alla Tav. 3 è errato) e richiamando le definizioni di cui all'art. A-9 della L.R.20/2000, ossia edifici di interesse storico-architettonico (comma 1 art. A-9) ed edifici di pregio storico-culturale e testimoniale (comma 2 art. A-9); le tipologie architettoniche citate devono essere le medesime riportate sulla Tav.2 di RUE.

Nel comma 3, secondo periodo, si inserisca il richiamo all'art.4.1.3 comma 3 (da formulare in riferimento a precedente riserva).

Nel comma 4, primo periodo, si inserisca il riferimento alla Tav.2 di RUE.

Nel comma 4 è citato il “Catalogo dei beni di interesse ambientale, storico e testimoniale” come allegato al RUE che però non è presente fra gli elaborati di Piano; si chiarisca tale incongruenza;

- art.4.1.6 – Classificazione degli edifici nei sub-ambiti ES

Si suggerisce di modificare la denominazione dell'articolo in “Disposizioni specifiche relative ad ES – Edifici e complessi di valore storico architettonico, culturale e testimoniale”.

Premesso che, obiettivo della norma è la formulazione di specifiche disposizioni di tutela degli edifici ES, in riferimento alle caratterizzazioni presenti sulla Tav.2, e che pertanto è necessario integrare il comma 2 punti a) e b) con una disciplina specifica, si evidenzia quanto segue:

- si suggerisce di riformulare il comma 1 come segue: “Il RUE, in riferimento alle analisi svolte nel QC di PSC relativamente agli edifici e complessi di valore storico architettonico, culturale e testimoniale, individua sulla Tav.2, oltre alla classificazione di cui all'art.4.1.3, ulteriori caratterizzazioni e specifiche disposizioni di tutela”;
- nel comma 2 punto a) è citato il “Repertorio degli insediamenti allegato al RUE” che però non è presente fra gli elaborati di Piano; si chiarisca tale incongruenza;
- la disposizione presente al comma 2 punto a), secondo periodo, che ammette nuove costruzioni e ampliamenti dell'esistente, risulta in contrasto con le disposizioni di cui all'art. A-9 comma 2 della L.R.20/2000 e all'art.25 di PTCP, e con la disciplina particolareggiata di RUE di cui alla Tav.2; si riformuli la suddetta disposizione e quelle contenute nei successivi periodi 3 e 4 del comma 2 punto a);
- si coordini il contenuto di cui al punto b) del comma 2 con quanto rappresentato sulla Tav.2 come modificata in riferimento alla precedente specifica riserva, facendo riferimento a tutti gli edifici e complessi ES (non solo gli edifici testimoniali). Per quanto riguarda le aree pertinenziali si richiami il comma 3 (di nuova formulazione come richiesto con specifica riserva) dell'art.4.1.3 in sostituzione del richiamo al punto d). Si coordini l'elenco delle tipologie architettoniche in riferimento ai contenuti della Tav.2 di RUE come modificata sulla base della specifica precedente riserva.
- il “Catalogo dei beni di interesse ambientale, storico e testimoniale” citato nel comma 2, in più punti, non è presente fra gli elaborati di Piano; si chiarisca tale incongruenza;
- in merito al punto d) si richiama la riserva riformulate relativamente all'art.4.1.3 in merito alle aree pertinenziali;

- art.4.1.7 - RU – Edifici e complessi edilizi allo stato di rudere

Si suggerisce di modificare la sigla identificativa in quanto potrebbe creare interpretazioni scorrette, considerato che viene utilizzata anche per la categoria di intervento “ristrutturazione urbanistica”.

Si riformuli la disciplina di cui all'art.4.1.7 in riferimento alle categorie di intervento di cui all'Allegato alla L.R.15/2013 e smi.. Si evidenzia inoltre che l'art.2.36 di PSC, citato nel comma 2, non è presente;

- art.4.1.8 - Modalità di intervento edilizio entro gli ambiti CS, TS, ed ES

Si elimini la specificazione "(non soggetti a tutela da parte del PSC)", in quanto il PSC contiene la disciplina di tutela generale relativa agli edifici oggetto della norma. Si suggerisce di non utilizzare nel testo normativo la specificazione "sub-ambiti" in riferimento agli ES, in quanto può generare interpretazioni non corrette.

In merito alla disposizione di cui al comma 2 punto 1.e si evidenzia che la possibilità data dal comma 4 dell'art. A-7 della L.R.20/2000 è subordinata all'individuazione di "ambiti puntualmente determinati" dal PSC;

- art.4.1.9 – Destinazioni d'uso

Si sostituisca il testo "Nelle parti non urbane" del secondo periodo del comma 1 utilizzando una specificazione più idonea.

Si evidenzia che l'uso b15 ammissibile per i casi in essere, è già previsto nel comma 1 per tutti gli edifici ubicati nei CS e TS.

- art.4.1.10 – Interventi di cambio d'uso di edifici esistenti soggetti a vincoli di tutela

Si eliminino le specifiche "tutelati dal PSC" e "individuati nel RUE" e si inserisca il riferimento agli elaborati di RUE che individuano gli edifici di interesse storico-architettonico o testimoniale.

Si riformuli il testo normativo articolando chiaramente le disposizioni relative al cambio d'uso in riferimento ai CS, TS ed ES (edifici e complessi di interesse storico-architettonico/edifici di pregio storico-culturale e testimoniale) nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 25 (comma 2) e 62 (commi 3, 4, 5 e 6) del PTCP e di cui all'art.6.9 comma 2 di PSC e coordinando la norma con la disciplina di cui al Capo 4.6 Territorio rurale – Disposizioni generali; si coordinino i contenuti della tabella di cui al comma 4 con quelli del testo modificato e con le disposizioni di cui all'art.4.1.3 comma 2. Si evidenzia comunque la necessaria verifica delle definizioni tecniche utilizzate in riferimento all'Allegato II alla DGR 922/2017 "Definizioni tecniche uniformi (DTU)", secondo le disposizioni di cui all'art.3 del citato atto regionale;

- art.4.1.11 – Criteri generali di intervento sugli edifici tutelati

Si eliminino nel comma 1 le specifiche "individuati dal PSC e dal RUE" e "individuati dal RUE" e si inserisca il riferimento agli elaborati di RUE che individuano gli edifici di interesse storico-architettonico o testimoniale. Si sostituisca il riferimento all'art.4.1.1 con quello all'art. 4.1.3;

- Si verifichi il ruolo attribuito alla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, alla quale si rimanda in più punti dell'articolato normativo di cui al Capo 4.1 (articoli 4.1.2, 4.1.5, 4.1.8, 4.1.10 e 4.1.11), rispetto a quanto previsto dalla L.R.15/2013 e smi all'art.6.

4. Nell'**Art. 4.2.3. Interventi ammessi negli ambiti AUC**, occorre terminare la scrittura del seguente comma: "*E' ammesso inoltre l'intervento CD (cambio d'uso) limitatamente agli usi previsti ovvero ammissibili ai sensi dell'art.*", riportando l'esatto articolo di riferimento mancante.

La numerazione dei commi non risulta progressiva in quanto non è stato riportato il comma 3. Si proceda alla sua correzione.

5. All'interno dell'**Art. 4.2.4. Interventi Unitari Convenzionati – IUC**, la norma non chiarisce dove il "*RUE individua, all'interno dei diversi sub-ambiti del territorio urbanizzato e degli ambiti del territorio rurale, interventi per i quali l'intervento è subordinato alla presentazione di un progetto unitario esteso all'intero sub-ambito*". Occorre, pertanto, integrare tale comma.

Sempre nel medesimo articolo il comma 3 dispone: "*Negli interventi unitari convenzionati si applicano le prescrizioni per il raggiungimento dei livelli minimi di qualità di cui all'art. 4.2.3 comma 3....*". Si osserva che l'art.4.2.3 indicato nel testo non dispone di alcun comma 3. Si proceda alla revisione del testo.

6. Occorre ridefinire il testo dell'**Art. 4.3.1. Ambiti urbani da riqualificare: interventi ammessi al di fuori della programmazione del POC**, sulla base dell'eventuale accoglimento delle riserve n.44 e 45 al PSC.
7. Occorre rivedere la Tav. 1 del RUE sulla base dell'eventuale accoglimento della riserva n.65 al PSC in merito all'individuazione degli ambiti del territorio rurale.
8. È necessario correggere il comma dell'**Art. 4.6.1 Articolazione del territorio rurale** che recita *"le aree non agricole ATP e ATP.L specificamente attrezzate per attività fruttive, ricreative, sportive e turistiche compatibili (art. 4.6.10)"*, in quanto è il 4.6.9 l'articolo relativo alle attività fruttive e ricreative.
9. È necessario correggere il comma dell'**Art. 4.6.1 Articolazione del territorio rurale** che recita *"L'elenco degli usi previsti e consentiti nel territorio, con rimandi ai rispettivi articoli della norma, è riportato al successivo art. 4.6.8."*, in quanto il citato articolo 4.6.8 fa riferimento agli interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela.
10. È necessario riformulare il comma dell'**Art. 4.6.1 Articolazione del territorio rurale** che recita *"Per il riuso del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'agricoltura, in osservanza dell'art. A-21, comma 2 della L.R. 20/2000, limitazioni e specifiche al cambio d'uso in relazione alle tipologie edilizie legittimamente in essere, rispetto a quanto previsto dalla disciplina generale di Ambito in cui l'edificio ricade, nonché altre prescrizioni relative alle dotazioni accessorie, sono indicate tabella del successivo art. 4.6.9."* in quanto non è chiara l'esposizione e inoltre il successivo articolo 4.6.9 al suo interno non contiene alcuna tabella di riferimento.
11. È necessario riformulare il comma dell'**Art. 4.6.3 Prescrizioni specifiche per gli interventi negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – ARP** che recita *"per quanto riguarda gli aspetti specifici di tutela delle risorse ambientali, anche dall'art. 2.32 del PSC"*, in quanto nel PSC non è presente alcun articolo 2.32.
12. Per quanto concerne l'**Art. 4.6.4 Prescrizioni specifiche per gli interventi negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola – AVP** al comma 3 è necessario chiarire a *"...quali norme generali del RUE...."* si fa riferimento.
Inoltre, il comma 5 che recita *"La realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale è strettamente subordinata alla verifica preventiva della non soddisfacibilità attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente"* non è conforme con quanto disposto dalla L.R. 20/2000 (Art. A-21) e dal PTCP (artt. 61 e 62), in quanto la realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo.
13. Nell'**Art. 4.6.6. Usi ammessi negli ambiti del territorio rurale** occorre correggere la seguente espressione: *"nei limiti specificati agli artt. 4.6.9 e 4.6.9...."*.
14. Nell'**Art. 4.6.8 Interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela** il comma 1 recita: *"Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 4.6.16...."*, ma all'interno dell'articolato normativo non è presente alcun articolo 4.6.16. Si proceda alla sua correzione.
15. Nella **tabella dell'Art. 4.6.8:**
 - si legge *"fino ad un massimo di due alloggi alle condizioni definite all'art. 4.6.15 seguente...."*, quando l'art. 4.6.15, come rilevato poc'anzi, risulta inesistente nell'articolato normativo: si proceda pertanto alla correzione;
 - laddove si disciplinano gli *Edifici non abitativi di servizio all'agricoltura e alla zootecnia*, si ritiene necessario stralciare le parti in cui si fa riferimento al recupero per fini abitativi dell'immobile in quanto è evidente il contrasto con la destinazione d'uso indicata.
 - Il seguente comma: *"In caso di co-abitazione, per come definita all'art. 5.32 delle Definizioni, è ammesso l'incremento del numero di unità immobiliari nei limiti definiti dall'accordo sottoscritto con il Comune, in modo analogo a quanto prescritto nelle "condizioni e opportunità" di cui all'art 4.6.155."* non risulta conforme con quanto disposto dall'art.62 del PTCP infatti, la possibilità di ampliamento degli edifici esistenti non deve dare luogo a nuove unità immobiliari ed è limitato a raggiungere una dimensione massima dell'alloggio, stabilita dal Comune in rapporto alle esigenze di una famiglia media. L'art.4.6.155

risulta inesistente nell'articolato normativo: si proceda pertanto alla correzione.

16. **L'Art. 4.6.9 Aree specificamente attrezzate per attività fruibili, ricreative, sportive e turistiche compatibili – ATP** al comma 1 recita: *“Nelle aree individuate come specificamente destinate e attrezzate per attività fruibili, ricreative, sportive e turistiche compatibili (dotazioni di carattere privato ATP) in territorio rurale”*. Tale individuazione non è stata riportata né nelle tavole di RUE né in altri documenti del piano. Si ritiene, pertanto, necessario procedere ad una ridefinizione della norma o ad un aggiornamento della documentazione del RUE.
17. Nella stesura del corpo normativo del RUE, allo scopo di rendere omogenea e non ripetitiva la lettura del documento di piano, è necessario procedere ad una verifica del testo per evitare che vi possano essere ripetizioni o sovrapposizioni dei commi o di parti di essi, come, per esempio, l'**Art. 4.7.2 Impatto paesaggistico e criteri di intervento per i nuovi edifici in territorio rurale**, in cui i commi 4 e 5 sono quasi identici ai commi 1 e 3 dell'art. **5.1.3 Coperture**.
18. Considerato che la TAVOLA DEI VINCOLI di RUE (Tavole 3a.1/2/3 e 3b.1/2/3) ha i medesimi contenuti della TAVOLA DEI VINCOLI di PSC (Tavole 1a.1/2/3 e 1b.1/2/3), si richiamano le riserve n. 96, 100, 101 e 102 (per le parti riferite alla Tavola dei Vincoli) formulate dalla Provincia relativamente al PSC adottato (Provvedimento del Presidente n.115 del 20.10.2017), in riferimento alle quali devono essere effettuate le modifiche/integrazioni anche nel RUE. Nella SCHEDA DEI VINCOLI di RUE si ripropongono i contenuti della Relazione di QC di PSC relativa al Sistema della Pianificazione, in particolare il Capitolo 1 (con l'esclusione del paragrafo 1.4) e l'Allegato “Vincoli e Tutele”; pertanto si modifichi/integri tale Scheda di RUE in riferimento alle riserve n. 96, 99, 101 e 102 (per le parti riferite alla Scheda dei Vincoli) formulate dalla Provincia relativamente al PSC adottato (con il citato Provvedimento del Presidente n.115 del 20.10.2017), rispetto all'Allegato “Vincoli e Tutele”, e si elimini la prima parte dell'elaborato (da pag.1 a pag.17).
- In ogni caso si evidenzia che la Tavola e la Scheda dei vincoli del RUE non devono costituire la duplicazione dei contenuti di PSC, ma, pur se redatte in conformità allo stesso, devono riferirsi all'ambito di applicazione specifico del RUE, sviluppando le tematiche di competenza e recependo i comandi assegnati dal PSC. Rispetto ai contenuti del PSC che il RUE deve approfondire, si evidenzia quanto segue:
- relativamente alla viabilità storica, considerato che la disciplina particolareggiata di RUE (Tav. 2 – Sistema insediativo storico e disciplina normativa) deve essere integrata secondo quanto prevede l'art.27 del PTCP e il comma 3 dell'art.2.26 di PSC, come modificato in riferimento alla riserva provinciale n.102, ossia individuando e disciplinando i tratti e gli elementi di viabilità storica ricadenti nei centri storici (viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze da individuarsi sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale), si inseriscano nella legenda della Tavola dei vincoli di RUE (Tavole 3b.1/2/3) e nella Scheda dei vincoli (sezione dedicata alla Viabilità storica), gli specifici riferimenti all'elaborato di maggior dettaglio e all'articolo normativo contenenti la suddetta disciplina;
 - nella legenda della Tavola dei vincoli e nella Scheda dei vincoli, dovranno essere inseriti, oltre ai riferimenti agli articoli delle Norme di PSC, anche quelli agli articoli delle Norme di RUE contenenti sia disposizioni generali (art.2.1.1) che discipline specifiche; per quanto riguarda gli insediamenti storici si inseriscano i riferimenti alla disciplina particolareggiata di RUE (Tav. 2 – Sistema insediativo storico e disciplina normativa di cui al Titolo IV, Capo 4.1).
19. La disciplina normativa di RUE relativa ai contenuti della Tavola e della Scheda dei vincoli, deve essere riformulata secondo quanto di seguito evidenziato:
- si integri l'art.1.1.3 comma 1 con il riferimento agli elaborati “Tavola dei vincoli” (Tavole 3a.1/2/3 e 3b.1/2/3) e “Scheda dei vincoli”;
 - nell'elenco degli elaborati costitutivi di RUE, contenuto nell'art.1.1.3, è riportato il “registro degli edifici storici diffusi nel territorio”, documento però non presente fra gli elaborati di Piano adottato; si chiarisca pertanto

tale incongruenza;

- considerato che l'art.2.1.1 fa riferimento a tutti i contenuti della Tavola dei vincoli, considerando non solo le tutele di carattere ambientale, paesaggistico e storico culturale ma anche i vincoli e rispetti di carattere infrastrutturale, si modifichino le denominazioni di Titolo, Capo e articolo;
 - si suggerisce di riformulare il comma 1 dell'art.2.1.1, nel seguente modo: “1. Ai sensi dell'art.19 della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, il RUE riporta sulla “Tavola dei vincoli” (tavole 3a e 3b) l'individuazione di aree ed immobili interessati da vincoli e tutele relativi alle fragilità e vulnerabilità del territorio, alle valenze ambientali e paesaggistiche, agli elementi di identità storico-culturale del territorio e da vincoli e rispetti di carattere infrastrutturale. La “Tavola dei vincoli” è corredata dalla “Scheda dei vincoli” che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.”;
 - si integri l'art.2.1.1 richiamando, nel comma 2 (primo periodo), anche le disposizioni di RUE che contengono discipline specifiche da elaborarsi in riferimento a successiva specifica riserva (centuriazione, viabilità storica) e le disposizioni di RUE (Titolo III) a cui si riferiscono i vincoli e rispetti di carattere infrastrutturale. Nel secondo periodo del comma 2 si elimini “del PSC” e si inserisca “e dei contenuti di carattere dispositivo della Scheda dei vincoli di RUE”; si chiede tale integrazione con particolare riferimento alle raccomandazioni relative alle unità/sub-unità di paesaggio, al fine di rispondere al compito attribuito al RUE dal PSC (art. 2.31 comma 2), e alla disciplina di tutela e delle prescrizioni d'uso relativa alla Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico del Monte Pillerone - Castello di Montechiaro;
 - considerata l'integrazione da effettuarsi al comma 2 dell'art.2.1.1, si elimini il comma 4;
 - si integri l'art.2.1.1 richiamando, in uno specifico comma, le disposizioni di cui all'art.19 comma 3 ter della L.R.20/2000; si elimini di conseguenza il secondo periodo del comma 3;
 - nel comma 3 dell'art.2.1.1, in considerazione delle modifiche da effettuarsi alla Tavola di RUE (vd. precedente specifica riserva), si stralci il primo periodo e si modifichi l'ultimo periodo, sostituendo al testo “di questi immobili”, il testo “degli insediamenti storici” ed eliminando il riferimento al Capo 4.6, in quanto nel medesimo si richiamano le disposizioni del Capo 4.1;
 - in riferimento al comma 3 dell'art.2.2.3 di PSC, che attribuisce al RUE il compito di definire una specifica normativa di conservazione e valorizzazione degli elementi della struttura centuriata, si provveda ad integrare le Norme Tecniche di RUE con una specifica disciplina in conformità al PSC;
 - ai sensi dell'art.27 del PTCP e del comma 3 dell'art.2.26 di PSC, come modificato in riferimento alla riserva provinciale n.102, si provveda ad integrare le Norme Tecniche di RUE con una specifica disciplina relativa ai tratti ed elementi di viabilità storica ricadenti nei centri storici, da individuarsi sulla Tav.2 – Sistema insediativo storico (vd. specifica precedente riserva) e con una disciplina generale riferita agli elementi di arredo ed edilizi esistenti connessi alla viabilità storica; tali discipline dovranno integrare il Titolo IV, Capo 4.1;
 - nel recepire i comandi dati dal PSC al RUE, nelle nuove discipline da elaborarsi, non dovranno essere riprodotti gli apparati normativi vigenti, ma richiamate le disposizioni senza riportarne i contenuti.
20. La tavola “**Tav. 1a, 1b, 1c – Ambiti e trasformazioni territoriali**” deve essere rinominata nel seguente modo: “**RUE1 “Ambiti Urbani, Territorio Rurale e Dotazioni Territoriali e trasformazioni territoriali**”, così come riportato dall'art.1.3 delle Norme Tecniche del PSC.
21. Per favorire la lettura e la comprensione delle norme anche ai non addetti ai lavori, si ritiene opportuno riportare integralmente le **Definizioni tecniche uniformi** accompagnandole alla relativa abbreviazione posta tra parentesi.

22. Al comma 1 dell'**Art. 1.1.3. Elaborati costitutivi e suddivisione della materia**, è necessario aggiungere anche i Titoli VI REQUISITI TECNICI DEGLI EDIFICI e VII PRESCRIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI PERICOLOSITÀ SISMICA. Fra la documentazione componente il RUE non è presente il "*fascicolo RUE – Competenze, Procedure e Adempimenti*". Inoltre il "*fascicolo RUE - Requisiti tecnici degli edifici*" è stato inserito, erroneamente, come Titolo VII delle NORME TECNICHE del RUE. Sulla base delle modifiche introdotte è necessario procedere alla ridefinizione del comma 2 riportando gli allegati corretti.
- Fra gli elaborati costitutivi del RUE è necessario indicare anche la Valsat, la Sintesi non Tecnica e la Scheda dei Vincoli.
23. Nel comma 2 dell'**Art. 1.1.5. Rapporti con altri piani e regolamenti comunali** si cita l'allegato attualmente non presente fra la documentazione del RUE: "*Competenze, Procedure e Adempimenti*". Si proceda, pertanto, alla modifica del testo normativo.
24. Si valuti l'opportunità di stralciare il comma 6 dall'articolo 1.1.5 in quanto i contenuti espressi nel testo risultano maggiormente pertinenti con la normativa tecnica del PSC.
25. Valuti il Comune l'opportunità di stralciare dall'**Art. 1.1.6. Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie**, il comma 2, in quanto i contenuti espressi nel testo risultano maggiormente pertinenti con la normativa tecnica del PSC. Inoltre, è necessario chiarire nel comma 3 del medesimo articolo, cosa s'intende con il termine "*zona*".
- Si osserva che nel comma 6 si riporta la seguente affermazione: "Nell'arco di validità del RUE...."; tale indicazione è in contrasto con quanto disposto dall'art.29, comma 5 della L.R. 20/2000, in quanto il RUE è uno strumento urbanistico valido a tempo indeterminato. Si proceda, pertanto alla sua ridefinizione.
26. Dall'**Art. 3.5.2. Fasce di rispetto stradale e distanze minime dal confine stradale** è necessario eliminare ogni riferimento in merito alle fasce di rispetto ferroviarie (comma 4).
27. In merito alla semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, così come stabilito dall'art.18 bis della L.R.20/2000, occorre evitare la riproduzione totale o parziale delle normative vigenti, stabilite dalle leggi statali, regionali, dai regolamenti, ecc.. Per tale motivo è necessario rivedere l'apparato normativo del RUE sulla base di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo; in particolare il RUE deve coordinare le previsioni di propria competenza alle disposizioni normative attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse.
28. Le parti cartografiche e normative del RUE devono essere corrette e integrate in coerenza con quanto richiesto nelle riserve relative al PSC.
29. È necessario che il RUE contenga tutte le disposizioni presenti all'interno della L.R. 15/2013 (testo coordinato) in materia di semplificazione della disciplina edilizia, disposizioni che attualmente sono completamente assenti. Inoltre, il RUE deve rifarsi all' "*Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R. 15/2013*". Si proceda, pertanto, all'integrazione dello strumento urbanistico, ad esempio recependo lo schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I. Si osserva che l'Amministrazione Comunale, in base all'art. 2, comma 3 della sopra citata legge, per quanto attiene alla necessità di procedere alla conformazione del regolamento edilizio, qualora sia in corso il procedimento di approvazione del RUE, apporta le necessarie modifiche prima dell'approvazione dello strumento, senza che ciò comporti la necessità di ripubblicazione.
30. Per quanto concerne le Definizioni Tecniche è necessario aggiornare l'elaborato "**DEFINIZIONI**" del RUE, sulla base delle ultime modifiche introdotte con l'approvazione da parte della Regione Emilia Romagna, con delibera n.922 del 28/06/2017, dell' "*Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R. 15/2013*".
31. Nell'**Art. 5.1.2 Facciate degli edifici e tinteggiature**, comma 3, è necessario modificare il testo della norma: "*Il Comune adotterà un campionario dei colori utilizzabili nella tinteggiatura degli edifici, da allegare al RUE...*". È in

questa fase, infatti, che occorre precisare in quali allegati (nome, titolo, numero o altro) si ritrova il campionario dei colori utilizzabili.

32. Nell'**Art. 5.2.4. Distanza dal confine da spazi pubblici, strade o attrezzature di interesse pubblico (D2)**, è necessario stralciare il termine "ferroviarie" dal testo della norma in quanto nessuna rete ferroviaria è presente sul territorio comunale di Rivergaro.
33. È necessario che l'apparato normativo del RUE contenga misure per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale sociale così come previsti dall'art. A-6-ter della L.R. 20/2000. In particolare occorre disciplinare in un articolo di riferimento quanto previsto dal comma 3 in merito alla monetizzazione delle aree e degli alloggi.
34. Si ritiene opportuno ricordare quanto previsto dall'Art. A-21, comma 5 della L.R. 20/2000 in merito alla possibilità di stipulare una convenzione con i proprietari degli immobili che necessitano di interventi di recupero o ampliamento, possibilità che al momento non è stata presa in considerazione all'interno delle Norme tecniche. Valuti il Comune se procedere con l'integrazione delle norme di riferimento sopra citate.
35. Occorre eliminare dall'elenco delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, indicato nel comma 1 dell'**Art. 3.1.1. Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti – URB**, i cimiteri (previsto nel successivo art. 3.1.2 fra gli spazi collettivi) e i canili (in quanto non previsti dall'Art. A-23 della L.R. 20/2000).
36. Dall'**Art. 3.1.2. Aree per attrezzature e spazi collettivi – COL e AT.P** occorre eliminare la previsione "scuole del secondo ciclo", in quanto non presente sul territorio comunale di Rivergaro.
37. Sulla base del sopra citato art.62, comma 6 del PTCP, è necessario stralciare dal comma 7 dell'art. 4.6.8 la seguente espressione: "*qualora l'intervento comporti aumento del numero delle unità immobiliari*", in quanto non conforme con le disposizione del piano provinciale.
38. Nel comma 9 dell'art. 4.6.8 si dispone che: "*....in questo caso non potranno essere realizzati nuovi edifici abitativi solo nella unità fondiaria agricola dove insiste l'edificio con originaria funzione abitativa oggetto di riuso...*". Tale affermazione è in contrasto con quanto disposto dall'art.61, comma 1 del PTCP ed è pertanto necessario procedere alla sua ridefinizione. Ancora una volta al comma 9 si cita erroneamente l'art. 4.6.15 inesistente.

Aspetti geologico-ambientali

39. Le parti cartografiche e normative del RUE devono essere corrette e integrate in coerenza con quanto richiesto nelle riserve relative al PSC in tema di risorse idriche, reticolo idrografico, rischio di dissesto, rischio sismico, attività estrattive, gestione dei rifiuti, ecc.
40. Si segnala la necessità di correggere alcuni errori contenuti nell'art. 7.1 "*Aree individuate dallo studio di microzonazione comunale che richiedono approfondimenti sismici di "terzo livello"*" (a partire dal titolo, che non pare pertinente).

Aspetti commerciali

41. **Art. 3.1.5. Dotazioni minime di parcheggi privati pertinenziali – P3**
I casi di riduzione della dotazione di parcheggi pertinenziali degli insediamenti commerciali, disciplinati al comma 9, devono risultare coerenti con quelli elencati dall'Atto di indirizzo regionale di cui alla D.C.R. n. 1253/1999, punto 5.2.5.
42. **Art. 4.1.9 Destinazioni d'uso**
Art. 4.2.2 Destinazioni d'uso negli ambiti urbani consolidati

Art. 4.4.2 Destinazioni d'uso

La potenziale insediabilità degli esercizi commerciali è così regolamentata:

- nei centri storici, nei nuclei storici CS e nei Tessuti Storici TS sono insediabili gli esercizi di vicinato, ovvero medie strutture di vendita qualora considerate ammissibili alla data di adozione del RUE o nell'ambito di interventi previsti dal POC;
- negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali (AUC.1, AUC.2, AUC.3, AUC.4, AUC.5 E TR) possono essere realizzati esercizi di vicinato o medio-piccole strutture di vendita, le medio-grandi strutture di vendita potranno essere realizzate solamente se considerate ammissibili alla data di adozione del RUE e "fino ad un eventuale cambio d'uso verso uno dei precedenti tipi d'uso ammessi". Negli ambiti NR potranno essere realizzati esercizi di vicinato e medio-piccole strutture solo se ammissibili alla data di adozione del RUE o previsti dal POC;
- negli ambiti specializzati per attività produttive possono essere realizzate medio-piccole strutture di vendita non alimentari.

In coerenza con quanto già evidenziato in riferimento alle Norme del PSC, si ribadisce la necessità di rivedere la stesura delle Norme Tecniche di RUE che dovranno uniformarsi alle recenti disposizioni in materia di commercio al dettaglio in sede fissa (di livello comunitario, nazionale e regionale) finalizzate alla liberalizzazione del settore; la disciplina e la regolamentazione dell'insediamento di esercizi commerciali all'interno dei vari ambiti del territorio comunale deve essere definita in base alle oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale, paesaggistico, ecc. che possano rendere inidonee le varie porzioni del territorio comunale all'insediamento di tali strutture, alle esigenze di tutela della rete esistente e/o del consumatore, ecc.. Allo scopo, possono costituire un supporto alle scelte comunali anche le disposizioni di cui all'Atto di indirizzo approvato con D.C.R. n. 1253/1999 e, in particolare:

- capitoli 3. e 4.: criteri per l'individuazione degli ambiti idonei all'insediamento di esercizi commerciali nelle varie porzioni del territorio comunale,
- punto 4.2.3, lettera e): modalità di attuazione di medio-grandi strutture di vendita.

43. Infine, si pone all'attenzione del Comune che, oltre alla disciplina dei parcheggi pertinenziali, le Norme Tecniche del RUE possono contenere la regolamentazione delle aree per il carico-scarico merci e dell'accessibilità alle strutture di vendita da parte dell'utenza, di cui ai punti 5.2.7 e 5.3 della D.C.R. n. 1253/1999.

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)

44. Al fine di dare maggiore evidenza alla correlazione e continuità tra PSC e RUE, si suggerisce di integrare il percorso di valutazione con l'attività di verifica di coerenza tra gli obiettivi definiti per il Piano strutturale e le azioni del Regolamento urbanistico.
45. Occorre integrare il documento di ValSAT con un capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3 quinquies della L.R. n. 20/2000.

Allegato 3 - Rivergaro, parere motivato su RUE adottato CC 28-2016

Il Comune di Rivergaro ha trasmesso con note Prot. n. 23920 del 31.08.2016, n. 16456 del 10.07.2017 e n. 18104 del 28.07.2017 gli elaborati relativi al RUE, comprensivi dell'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Rivergaro, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio con atto del Consiglio Comunale n. 28 del 29.06.2016.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della L.R. n. 20/2000 il RUE di Rivergaro è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni, fissato nel 03.12.2016, sono pervenute complessivamente n. 56 osservazioni sul PSC ed il RUE adottati, nel seguito sono riportate quelle riferite al solo Regolamento Urbanistico Edilizio.

N.	Prot.	Richiedente
3	n. 8569 del 31.10.2016	Baldrighi Daniele e Luca
5	n. 8683 del 03.11.2016	COSMAR S.r.l.
9	n. 8734 del 05.11.2016	Pontini Ilaria
13	n. 8969 del 14.11.2016	Tassini Renzo e Malaspina Luigi
15	n. 9226 del 22.11.2016	Alnici Graziella
19	n. 9432 del 29.11.2016	Lovotti Carlo
20	n. 9433 del 29.11.2016	Garetti Luigi
21	n. 9477 del 30.11.2016	Zurla Marco
22	n. 9479 del 30.11.2016	Bertuzzi Angelo Az. Agr. RIVERFRUT
23	N. 9480 del 30.11.2016	Dallacasagrande Eugenio
24	n. 9481 del 30.11.2016	Alberici Renzo e Rossi Giovanna
25	n. 9482 del 30.11.2016	Canzian Guido
27	n. 9569 del 02.12.2016	Micillo Vittoria
28	n. 9588 del 02.12.2016	Pontini Carlo e Pollastri Andrea
29	n. 9589 del 02.12.2016	Anguissola Scotti Simona
30	n. 9601 del 02.12.2016	Picutti Marco
36	n. 9612 del 03.12.2016	Opera Pia Alberoni
37	n. 9613 del 03.12.2016	Vernasca Gianna
41	n. 9624 del 03.12.2016	Caprara Maria
42	n. 9625 del 03.12.2016	Capucciati Guido
43	n. 9626 del 03.12.2016	Mulazzi Artemio
44	n. 9627 del 03.12.2016	Mulazzi Artemio
45	n. 9628 del 03.12.2016	Rimondi Marco
46	n. 9629 del 03.12.2016	Mossucca Felicetta
48	n. 9631 del 03.12.2016	Repetti Massimo S.r.l.
49	n. 9632 del 03.12.2016	Baracchi Armando
52	n. 9635 del 03.12.2016	R.F. MULTISERVICE S.r.l.
53	n. 9636 del 03.12.2016	Marchesi Franca e Licia

N.	Prot.	Richiedente
54	n. 9637 del 03.12.2016	Alabastri Pierluigi e Buttafava Elisabetta
55	n. 9639 del 05.12.2016	Zambelli Giancarlo
56	n. / del 10.09.2016	Rimondi Marco

Nella fase finale dell'iter di approvazione, il Consiglio Comunale di Rivergaro dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute ed approvare il Regolamento Urbanistico Edilizio.

Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche dello specifico Parere Motivato formulato.

Il documento "VALSAT – Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti della ValSAT del PSC e di quelli illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. n. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del RUE e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. n. 20/2000.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Regolamento Urbanistico Edilizio e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, si è conclusa con l'analisi di coerenza esterna, che ha verificato la coerenza tra gli obiettivi specifici del PSC con le azioni di RUE.

Successivamente, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione delle principali previsioni di Piano, consentendo di definire le necessarie azioni di mitigazione, compensazione e/o miglioramento ambientale.

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT si riferisce al monitoraggio definito per il PSC, definisce un set di indicatori più ristretto.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del RUE, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del RUE di Rivergaro. La metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del RUE stesso:

1. Definizione delle componenti ambientali di riferimento,
2. Individuazione delle azioni di Piano
3. Verifica di coerenza esterna tra obiettivi di PSC e azioni di RUE,
4. Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale delle previsioni di Piano,
5. Schede tematiche di approfondimento,

6. Monitoraggio degli effetti del Piano.

La valutazione degli impatti significativi, derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sul sistema socio-economico, sul sistema ambientale e naturale, consente di definire le necessarie misure di mitigazione e/o compensazione per le previsioni del RUE.

Poiché il territorio comunale è interessato dalla presenza del SIC-ZPS IT4010016 "Basso Trebbia", il RUE è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza, formalizzata con determinazione dirigenziale n. 245 del 29.05.2017.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del RUE stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte della Provincia (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Rivergaro,
adottato con atto C.C. n. 28 del 29.06.2016,
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 20/2000.**

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Rivergaro potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e nella Valutazione di Incidenza del RUE e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano.
 - ♦ Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del RUE, con particolare riferimento alle criticità connesse all'approvvigionamento idrico del capoluogo, Cisiano, Niviano e altre località.
2. Le valutazioni relative al RUE in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione ed un aggiornamento dello specifico Parere Motivato.
3. Si rammenta che con l'atto di approvazione del RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel RUE e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.